

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

DECRETO "CURA ITALIA" - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

<p>PROFESSIONISTI -CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM Artt. 26, 93</p>	<p>È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Lamedesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell'AGO Artt. 27, 30</p>	<p>La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda.</p>
<p>TERZO SETTORE Art. 34</p>	<p>Adeguamento statuti Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze "alleggerite" (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).</p> <p>Approvazione dei bilanci Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.</p> <p>Imprese sociali Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

<p>INCENTIVO ALL'IMPRENDITORIALITÀ Art. 32</p>	<p>Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti: per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all' art. 8, comma 3, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Jobs Act); per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all' art. 15, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 22/2015. Si tratta delle ipotesi in cui i beneficiari rispettivamente di NASpl e DIS-COLL intraprendano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.</p>
<p>PROFESSIONISTI -CASSE di PREVIDENZA PRIVATE</p>	<p>Art. 43 È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.</p>
<p>FONDO di GARANZIA PMI Art. 48</p>	<p>Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo; 2. l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro; 3. sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 4. le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<p>dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione; per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;</p> <p>5. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;</p>
<p>MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA Art. 53</p>	<p>Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.</p>
<p>IMPRESE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC Art. 75</p>	<p>È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).</p>
<p>CONFIDI - AGEVOLAZIONI FISCALI Art. 50</p>	<p>Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all' art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai contributi per i fondi interconsortili.</p>
<p>CESSIONE di CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI Art. 54</p>	<p>Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	decreto-legge, “L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”.
CREDITO all'ESPORTAZIONE Art. 52	Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter , del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
MICROIMPRESE E PMI - CREDITO Art. 55	Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti: le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
IMPRESE TURISTICORICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE	L' art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Art. 57	<p>adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché• soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per• danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;• soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;• soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;• soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;• aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
---------	---

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
<p>SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO Art. 58</p>	<p>Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio (v. sotto).</p>
<p>SOSPENSIONI GENERALIZZATE Art. 58</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diversi dai versamenti; • diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. <p>Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.</p>
<p>SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI Art. 58</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; relativi all'Iva (annuale e mensile); relativi alle addizionali Irpef; relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<p>Ripresa della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; • in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.
<p>RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI Art. 58</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto a condizioni particolari</p>
<p>SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA Art. 61</p>	<p>Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare:</p>
<p>BONUS PUBBLICITÀ Art. 95</p>	<p>Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.</p>
<p>DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI Art. 63</p>	<p>Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Donazioni effettuate da imprese Si applica l' art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

<p>ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI Art. 58</p>	<p>Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.</p>
<p>ISTANZE di INTERPELLO Art. 64</p>	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale</p>
<p>CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 65</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell' art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie • che per quelle patrimoniali.
<p>"ROTTAMAZIONE-TER" "SALDO e STRALCIO" Art. 65</p>	<p>Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento: del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter" (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019); del termine del 31 marzo 2020, relativo al "saldo e stralcio" (art. 1, comma 190, Legge n. 145/2018).</p>
<p>GIOCHI Art. 66</p>	<p>Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all' art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<p>Bingo A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, non è dovuto il canone di cui all' art. 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.</p> <p>Indizione delle gare Prorogata di 6 mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento edell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco. Prorogata inoltre l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.</p>
PROCESSI TRIBUTARI Art. 80	<p>Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all' art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).</p>
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 100	<p>Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.</p>
DOCUMENTI di IDENTITÀ Art. 101	<p>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogato al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).</p>
SERVIZI POSTALI Art. 105	<p>Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261) Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del</p>

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<p>destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p> <p>Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)</p> <p>L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.</p>
<p>SOCIETÀ -APPROVAZIONE del BILANCIO Art. 103</p>	<p>Proroga del termine</p> <p>In deroga a quanto previsto dall' art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall' art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Semplificazioni</p> <p>Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

	<p>l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;</p> <ul style="list-style-type: none">• la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.• Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
--	--

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

